

La normativa comunitaria ha introdotto un nuovo documento probatorio intra-Ue

Successioni europee, per i legali è l'ora del Certificato

Pagine a cura di ANGELO COSTA

La successione «all'europea» compie quasi un anno. Dal 17 agosto del 2015 è infatti applicabile in tutti gli stati dell'Unione europea, con esclusione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda, il regolamento Ue n. 650/2012

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni nonché all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Gli avvocati con studi internazionali hanno, complessivamente, salutato favorevolmente le misure di garanzia dei rapporti giuridici introdotte dal legislatore sovranazionale, sebbene l'esclusione di alcuni paesi non aiuti a creare quella uniformità tra i sistemi di common law e civil law, già separati da significative distanze nella regolamentazione degli istituti sostanziali del diritto successorio, e che in tanti auspicano.

«Il duplice obiettivo di

chiarato del regolamento è, da un lato, quello di garantire la certezza del diritto, facendo in modo che l'intera successione venga regolata da un'unica legge preventivamente individuabile e, dall'altro lato, quello di tutelare in maniera efficace i diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto, nonché dei creditori del de cuius», spiega **Stefano Loconte**, managing partner dello **Studio legale e tributario Loconte & Partners**.



Stefano Loconte

«La previsione di uno strumento europeo in materia di suc-

cessioni, da tempo auspicata, è finalmente in grado di far fronte a quelle diversità che sussistevano tra le norme di diritto sostanziale nonché tra le norme che regolavano la competenza internazionale in materia di successioni internazionali», aggiunge **Paolo Zagami**, name partner dello studio legale internazionale **Zagamilaw**,



Paolo Zagami

evidenza come.

«Il Regolamento crea il quadro per una competizione legislativa tra nazioni», secondo **Gian Carlo Sessa**, socio di **Nctm Studio Legale**: «oggi pare infatti possibile un "mercato" sul diritto successorio, essendo possibile - con la scelta della residenza abituale - scegliere anche la propria legge successoria.

Un simile quadro», continua Sessa, «potrebbe spingere il nostro paese a rivedere alcuni suoi dogmi successori (primo fra tutti quello della legittima, e del divieto di patti successori), nell'intento di rendere più "competitivo" il proprio diritto successorio».

Le novità del regolamento.

«Un ruolo centrale nell'ambito dell'impianto normativo è costituito dalla possibilità per la persona di scegliere la legge applicabile alla successione», spiega **Andrea Colantoni**, partner dello

studio legale e tributario associato Quorum.

«Questa circostanza non è una novità, essendo già conosciuta dall'art. 46, legge n. 218/95, ma il Regolamento ne muta i criteri. Detta legge, in generale, è individuata in quella dello Stato in cui il defunto ha la propria residenza abituale (non più dunque la resi-



Gian Carlo Sessa

denza anagrafica), ma è consentito al soggetto di optare anche quella dello Stato di cui è cittadino. Viene dunque meno il dogma della quota di eredità riservata per legge dal nostro ordinamento agli eredi cosiddetti "legittimari" o "riservatari".

Questa innovativa disciplina sostanziale», continua Colantoni, «è affiancata (anzi è preceduta) da una disciplina processuale molto chiara volta a disciplinare i criteri di determinazione di competenza giurisdizionale tra gli Stati membri in materia successoria».

Successione cross border e legittimari.

«Nell'ambito della nostra esperienza cross border nel settore private clients, abbiamo avuto modo di assistere diversi clienti stranieri che, nella loro qualità di legittimari di *de cuius* cittadino italiano, avevano un reale interesse (e non solo i legittimari stranieri...) all'applicazione della legge italiana alla successione transnazionale», racconta **Vincenza Altieri**, partner dello **Studio Legale Delfino Willkie Farr & Gallagher**. «Rispetto alla



Andrea Colantoni

normativa vigente in molti altri Stati, europei o meno, il diritto italiano è di certo maggiormente garantista nei confronti dei legittimari. Il beneficio del diritto alla quota di legittima che i nostri clienti traevano dall'applicazione della normativa

italiana alla successione cross border», osserva Altieri, «è venuto meno dall'applicazione del Regolamento in quanto questo ha, *inter alia*, sottratto alla disciplina della legge n. 218/1995 la norma che prevedeva che la successione fosse regolata dalla legge nazionale del de cuius nonché permetteva al testatore di scegliere di

GIULIO ANDREANI, DLA PIPER

Il fatto che restino fuori Uk, Irlanda e Danimarca è un limite

Lo scopo del regolamento Ue 650/2012 è quello di favorire la libera circolazione delle persone nell'Unione Europea e consentire il corretto funzionamento del mercato comunitario. Mi pare però che il Regolamento non disciplini aspetti che, almeno in apparenza, possono presentare qualche legame con la successione, come quelli che attingono al regime patrimoniale tra coniugi, alle donazioni, ai piani pensionistici, ai contratti di assicurazione, alla comproprietà con reversibilità a favore del proprietario superstite, alla capacità delle persone fisiche, alla scomparsa, all'assenza e alla morte presunta».

Giulio Andreani, senior advi-

sor di **Dla Piper**, componente del team Tax e responsabile dell'area private client, spiega ad **Affari Legali** ha caratteristiche e limiti del regolamento Ue sulle successioni.

Domanda. Cosa prevede il Regolamento?

Risposta. Sono previste una serie disposizioni finalizzate sia a stabilire quale legge nazionale è applicabile a una successione caratterizzata da fattori di internazionalità, sia a disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione, in altri Stati, delle decisioni emesse in un paese dell'Unione.

Allo scopo di semplificare l'applicazione delle predette norme, il Regolamento introduce un certificato successorio europeo, utilizzabile da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori di eredità, per invocare il loro stato e/o per eser-

citare i loro diritti in un paese dell'Ue diverso da quello in cui risiedono. Una volta emesso, tale certificato è efficace in tutti i paesi dell'Unione, producendo in essi i medesimi effetti, senza la necessità di dar corso ad alcun apposito procedimento.

D. Per effetto del Regolamento, quale sarà la legge applicabile alla successione, come regola generale?

R. Non è quella di un certo paese in base alla cittadinanza del *de cuius*, ma la legge del Paese in cui questi aveva la residenza abituale al momento della morte; in ogni caso, prima del suo decesso una persona può decidere che la legge applicabile sia quella del suo paese d'origine.

D. C'è, quindi, nel Regolamento una definizione di residenza abituale?

R. Il Regolamento non fornisce una definizione di residenza abituale; questa tuttavia può essere individuata, nei casi meno lineari, in base a criteri di collegamen-

to tra il defunto e i Paesi in cui ha vissuto o dove ha posseduto dei beni, il principale dei quali è generalmente quello del luogo in cui sussiste il centro degli interessi economici e personali del *de cuius*, analogamente a quanto avviene da anni al fine di stabilire dov'è la residenza dei contribuenti ai fini fiscali.

D. Quali sono, a suo parere, gli aspetti positivi del Regolamento?

R. Penso che certamente sia positiva la semplificazione delle successioni caratterizzate da fattori di internazionalità, consentendo una più efficace pianificazione successoria da parte dei cittadini. Purtroppo esso non produce efficacia nel Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che continuano ad applicare il loro diritto nazionale anche alle successioni internazionali, il che costituisce evidentemente una limitazione dei benefici generati dal Regolamento.

© Riproduzione riservata

Il Cse fondamentale per chi possiede patrimoni all'estero

sottoporre l'intera successione alla legge dello Stato di residenza senza, tuttavia, che potessero venire pregiudicati i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte del *de cuius*».

Regolamento e trust interni. Un'importante applicazione del regolamento si ha in Italia in tema di c.d. trusts interni e **Nicola Canessa**, partner di **Cba**, osserva che ciò vale soprattutto: «in relazione alla c.d. quota di legittima: infatti, com'è noto, gli artt. 536 e ss. cod. civ. individuano particolari categorie di soggetti a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti a seguito dell'apertura della successione.

La redazione degli atti istitutivi dei trust interni ha da sempre tenuto conto di questi principi, anche attraverso la redazione di clausole che consentono al trustee di corrispondere in denaro al legittimario leso o pretermesso la sua quota di legittima, e che prevedono che detto beneficiario possa essere escluso da ogni altro beneficio riservato ai beneficiari del reddito o del fondo in trust, qualora abbia richiesto al trustee, anche attraverso l'esercizio dell'azione di riduzione, la sua quota di legittima.

Tutto ciò continua a valere ovviamente nell'ambito della successione di un cittadino italiano che risiede abitualmente in Italia, ma

non necessariamente per il cittadino italiano che risiede abitualmente in un altro paese, nel cui ordinamento non è riconosciuto il diritto di legittima in favore di determinati eredi».

Il certificato successorio europeo (Cse). A parere di **Bridget Ellison**, partner dello **studio De Berti Jacchia Franchini Forlani**, «la sezione più innovativa del regolamento è forse quella che istituisce il certificato successorio europeo: strumento avente piena efficacia di prova legale, idoneo

ad eseguire le necessarie iscrizioni dei beni ereditari presso gli uffici pubblici in stati membri diversi da quello di emanazione ed atto a rispondere ad un'esigenza di certezza della situazione giuridica derivante dall'apertura della successione.

La legge europea (bis), in ossequio alle disposizioni del Regolamento, ha individuato l'autorità competente al rilascio (alla revoca e modifica) del certificato nei notai. Si tratta», secondo **Ellison**, «di scelta tutt'altro che irreprensibile, laddove si considerino la natura del certificato ed i poteri, in particolare istruttori, at-

tribuiti dal Regolamento alle autorità designande».

«Il Cse», aggiunge **Sessa**, «permette all'erede e al legatario di qualificarsi tale nel panorama comunitario: si tratta di un indubbio vantaggio pratico, che pone l'erede (il legatario) già un

passo avanti nell'ambito delle azioni, ad esempio di rivendica, che egli debba intentare in un paese comunitario».

Alcune lacune e difficoltà applicative. «Il Regolamento presenta delle lacune che potranno determinare difficoltà applicative, il cui numero è destinato a crescere col tempo, man mano che la casistica di utilizzi del Regolamento si farà più ricca», spiega **Loconte**.

«Un esempio di tale difficoltà è rappresentato dall'ipotesi di commorienza di due soggetti: se le leggi rilevanti in tale ipotesi affrontano in maniera differente gli effetti relativi ad un caso di commorienza, nessun soggetto succederà all'altro, con rilevanti conseguenze (impari ed illogiche) sul piano successorio».

«Sul piano applicativo, emergono profili di criticità che chiameranno gli operatori del diritto ad uno sforzo interpretativo necessario ad una coerente attuazione della disciplina europea», aggiunge **Bridget Ellison**. «E, dapprima, di tutta evidenza come la scelta della residenza abituale quale

fondamentale criterio di collegamento abbia una innegabile utilità pratica: consente una più agevole gestione della successione di cittadini regolarmente residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine ed assicura una maggior speditezza nella devoluzione dei beni ereditari, con beneficio sul fronte dei costi, in virtù di un principio di prossimità delle parti interessate e dell'autorità competente.

Tuttavia, ci porta ad abbandonare un parametro oggettivo, quale la nazionalità del *de cuius*, per affidarsi alla lettura, in parte guidata, di meri indici dell'esistenza di un serio e concreto legame con lo Stato interessato».

«Un punto che segnaliamo problematico è anche quello correlato all'identificazione del giudice competente, soprattutto per il caso in cui il *de cuius* opti per la legge successoria della propria cittadinanza», aggiunge, inoltre, **Sessa**.

«Tutta la normativa in punto è intesa ad allineare la giurisdizione e la legge applicabile: di modo che sia il giudice della nazione ad applicare il diritto della nazione. Le difficoltà tecniche sono però molteplici, e per quanto il Regolamento preveda una legislazione molto scrupolosa e tecnica, i punti di potenziale disallineamento sono numerosi. Con

il rischio, non propriamente in linea con lo scopo della legge, che il giudice competente si trovi a dover applicare una legge straniera».

«Il *pendant* negativo è costituito dal fatto che l'intero impianto normativo del Regolamento si regge, sostanzialmente, sulla definizione di residenza abituale, non quindi anagrafica, locuzione che, letta attraverso la lente del diritto italiano, sembra avvicinarsi maggiormente a quella di domicilio piuttosto che a quella, appunto, di residenza», spiega **Colantoni**. «Vero è che il Regolamento ne fornisce dei criteri interpretativi, ma, almeno per quanto riguarda la giurisdizione italiana, si può presumere che questo sarà "il" nodo da sciogliere».

Il Regolamento e l'avvocato d'affari. «Già dallo scorso agosto», dice **Zagami**, «lo studio si è attivato per curare al meglio gli interessi della propria clientela in relazione al nuovo certificato successorio europeo fornendo le necessarie delucidazioni. Le interazioni tra soggetti appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi - continua **Zagami** - sono ormai quotidiane ed in proposito, ritengo che l'avvocato d'affari debba necessariamente avere una solida preparazione anche in diritto successorio considerato che sempre più spesso si rende necessario gestire asset ereditari del valore di milioni di euro».

© Riproduzione riservata



Nicola Canessa



Vincenza Altieri



Bridget Ellison

ROSA MARIA MARE-EHLERS, STUDIO A&R AVVOCATI RECHTSANWÄLTE

Manca un'adeguata informazione per i privati

Il regolamento rappresenta senza dubbio un importante tassello nello sviluppo di uno spazio comune europeo di carattere non solo economico ma normativo. Esso parte da un importante dato di fatto: l'aumento della libera circolazione degli individui in Europa. Sempre più soggetti vivono e lavorano al di fuori dei propri confini nazionali, da qui l'incrementarsi di tutta una serie di legami patrimoniali e non, tra cittadini di diversi stati dell'Unione che irrimediabilmente si riflette nel fenomeno successorio».

Secondo **Rosa Maria Mare-Ehlers**, partner dello **studio legale internazionale A&R Avvocati Rechtsanwältte**, «il regolamento consente finalmente l'individuazione di norme di conflitto uniformi tra gli Stati nella materia delle successioni. Ora la norma europea fornisce, per tutti gli Stati aderenti, regole comuni per individuare la legge applicabile alle successioni internazionali. Ciò garantisce prevedibilità e semplicità al sistema».

Domanda. Viene, quindi, pre-

visto un criterio?

Risposta. Certo. Criterio principe risulta, il collegamento con il luogo di ultima residenza del *de cuius*. Tale criterio, da un lato è positivo perché

corrisponde proprio all'esigenza di ancorare le successioni al luogo di vita effettiva del *de cuius*; dall'altro, però, tale criterio proprio perché mutevole (ed oggi giorno sempre più mutato) può dare origini a distorsioni non volute.

D. Ci sono, a suo parere, altre note di merito della norma?

R. Sì. Bisogna riconoscere che circa la disciplina dei patti successori e dei testamenti reciproci e congiunti, finalmente si codificano a livello legislativo le condizioni per la verifica della validità di tali accordi. Tema particolarmente sentito nei rapporti bilaterali Italia - Germania in particolare nell'accettazione del *cd. Berliner Testament*, a carattere reci-

proco e congiunto previsto dalla legge tedesca e non consentito da quella italiana.

D. Quali le note critiche?

R. Penso che un punto critico - non preso in considerazione dal legislatore europeo - sia la necessità di una maggiore informazione sul Regolamento sulle successioni. In altre parole, mentre la conoscenza delle norme da applicarsi alle imprese passa attraverso diversi canali di accesso per i suoi destinatari (camere di commercio, associazionismo di settore ecc) per i destinatari delle nuove regole in materia di successione (i privati) manca un canale d'informazione e di sensibilizzazione analogo. Spesso il privato che voglia disporre del proprio patrimonio per la fase post mortem non conosce l'esistenza di un piano superiore alla propria legge nazionale.

D. Cosa rappresenta in questo



Rosa Maria Mare-Ehlers

contesto il Cse?

R. Un grande aspetto di novità del Regolamento, ispirato nella sua disciplina ad un documento analogo già esistente nel diritto tedesco il *c.d. Erbschein*. Per quegli stati che non ne erano dotati, quali l'Italia, tale certificato può essere di aiuto per il riconoscimento della propria legittimazione di erede anche al di fuori dei propri confini nazionali, mentre negli stati come la Germania che già avevano qualcosa di analogo si è originata una sovrapposizione di strumenti di medesima finalità e quindi una certa incertezza circa il rapporto tra questi due documenti che attende ancora di essere chiarito dalla prassi e giurisprudenza europea.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di **ROBERTO MILIACCA**
rmiliacca@class.it
e **GIANNI MACHEDA**
gmacheda@class.it